

Legge
istituente l' Azienda elettrica ticinese
 (del 25 giugno 1958)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 25 ottobre 1957 n. 713 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Azienda statale

Art. 1 Sotto la denominazione "Azienda elettrica ticinese" è istituita un' azienda cantonale, indipendente dalla amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria e sede a Bellinzona. Lo Stato ne garantisce gli impegni.

Scopo e indirizzi dell' azienda¹⁾

Art. 2²⁾ ¹L' azienda ha per scopo la produzione e il commercio di energia.

²L' azienda, tenuto conto delle norme della Legge cantonale sull' energia e degli indirizzi energetici cantonali concorre all' attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie alternative; promuove l' uso razionale dell' energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell' uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie alternative.

³In materia di altre energie, segnatamente di gas naturale, essa collabora con gli Enti pubblici, parapubblici e privati che si prefiggono lo stesso scopo e concorre con essi alla realizzazione e alla gestione dei relativi impianti.

Mezzi³⁾

Art. 2a⁴⁾ Per adempiere ai suoi compiti l' AET dispone:

- a) dei mezzi che il Cantone le mette a disposizione (Titolo III della Legge cantonale sull' energia);
- b) delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale, di altri impianti propri, nonché delle quote di energia provenienti da esistenti o future partecipazioni.

Amministrazione dell' azienda

Art. 2b⁵⁾ Avuto riguardo al fabbisogno energetico cantonale, l' AET è amministrata secondo criteri commerciali.

Energia elettrica di complemento⁶⁾

Art. 3⁷⁾ Le aziende di distribuzione di energia nel Cantone coprono il fabbisogno di energia elettrica di complemento presso l' AET, acquistando da essa l' energia non proveniente da impianti propri o dalla propria quota di partecipazione a impianti idrici nel Cantone o da altri impianti già esistenti o da produttori in proprio ai sensi del l' articolo 15 della Legge cantonale sull' energia, a condizione che l' AET sia in grado di fornire l' energia a prezzi competitivi.

Fornitura diretta

Art. 3a⁸⁾ Fatta eccezione per i casi in cui la fornitura, per ragioni tecniche, non risulta economica, spetta all' AET il diritto di fornire direttamente:

- a) l' energia necessaria ad opere e a cantieri propri o del Cantone, in particolare agli impianti delle strade nazionali, così come a importanti opere federali;
- b) l' energia necessaria alle industrie nel Cantone aventi un consumo annuo superiore ai 20 milioni di kWh, previa decisione del Consiglio di Stato, avuto riguardo degli obiettivi della legge cantonale sull' energia e degli interessi dei comuni toccati.

Prezzi

Art. 3b⁹⁾ ¹L' AET, con riserva di particolari circostanze di fatto che fossero d' ostacolo, fornisce l' energia a prezzi competitivi alle aziende comunali o consortili o a organizzazioni di Comuni analoghe ai Consorzi che ne fanno richiesta.

²Allo scopo di far fronte a tale impegno, l' AET favorisce la costituzione di consorzi regionali di distribuzione e programma i suoi interventi in vista delle scadenze delle concessioni di distribuzione.

Esonero dalle imposte; compenso e riparto

Art. 4 ¹L'azienda cantonale è esonerata da imposte e tasse che non siano quelle di concessione e di esercizio.

²A titolo di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'azienda, questa versa ai Comuni un'indennità di fr. 13,60 per anno e per chilowatt lordo¹⁰⁾.

³Da tale importo viene in primo luogo dedotta la somma necessaria a corrispondere un'indennità di fr. 5.- per testa di popolazione ai Comuni del bacino imbrifero, ritenuto un minimo di fr. 8'750.¹¹⁾

⁴L'importo da ripartire per questo titolo non può essere superiore alla metà della somma disponibile. Qualora lo superi, si decurtano in primo luogo, proporzionalmente, gli importi eccedenti il minimo assicurato ad ogni Comune, indi, per la rimanenza, i minimi medesimi.

⁵Nel caso di impianti sovrastanti l'uno all'altro, appartenenti a diverse aziende, l'indennità per testa di popolazione è decurtata degli importi provenienti da terzi, così da non superare, complessivamente, i fr. 5.- per abitante ed il massimo di fr. 8'750.-¹²⁾.

⁶L'indennità non distribuita per questo titolo viene aggiunta alla porzione residuante per l'ulteriore riparto.

⁷L'indennità residuante è assegnata, per il 50%, in ragione della perequazione.

⁸L'ulteriore 50% è attribuito:

- a) per il 60% ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d'acqua utilizzati, in proporzione della cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d'acqua nelle giurisdizioni comunali, moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione;
- b) per il 40% ai medesimi Comuni in proporzione della cifra indicativa costituita dalla somma delle singole lunghezze di sponda dei corsi d'acqua entro le giurisdizioni comunali, moltiplicate per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.

Vigilanza

Art. 5¹³⁾ ¹L'azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato.

²Il rapporto di gestione, i conti ed il rapporto dei revisori sono sottoposti ogni anno al Gran Consiglio per la ratifica.

³Ogni due anni l'AET sottopone al Gran Consiglio per discussione un rapporto sull'attività prevista che formula anche una valutazione dei conseguenti impegni finanziari.

⁴Gli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia, e segnatamente quelli relativi ai nuovi impianti, partecipazioni, rinnovamenti importanti, o anche quelli commerciali, in quanto domandino l'accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno d'esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza, sono soggetti all'approvazione del Gran Consiglio.

Organi

Art. 6 Gli organi dell'azienda sono:

1. Il consiglio di amministrazione
2. Il comitato
3. La direzione
4. L'ufficio di revisione.

a) Consiglio di amministrazione; composizione

Art. 7¹⁴⁾ ¹Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone. Esso è nominato dal Consiglio di Stato.

²Non sono eleggibili i membri dei consigli di amministrazione, di consigli direttivi, il personale dirigente di aziende elettriche private, i funzionari e gli impiegati dello Stato.

³I suoi membri stanno in carica tre anni, e si rinnovano per 1/3 ogni anno. Per i primi rinnovi, l'ordine di uscita è determinato dalla sorte. I membri uscenti sono sempre rieleggibili.

⁴Verificandosi una vacanza il nuovo eletto subentrerà nel turno del sostituito.

⁵Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un presidente e un vice-presidente.

⁶Nomina pure un segretario scelto fra i dipendenti dell'azienda.

Convocazioni e sedute

Art. 8 Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente o del vice-presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono.

Deve pure essere convocato quando un amministratore o il direttore lo chiedono con domanda scritta e motivata.

Il consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno 7 membri: esso decide a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto decide il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Compiti e attributi

Art. 9 Il consiglio sovrintende alla direzione dell' azienda ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell' amministrazione.

Nei limiti della legge e del regolamento, esercita particolarmente le seguenti funzioni:

- a) emana i regolamenti per l' organizzazione dell' azienda, lo statuto organico del personale e il regolamento di servizio, soggetti a ratifica da parte del Consiglio di Stato;
- b) nomina il direttore e i funzionari previsti dall' organico;
- c) designa le persone che, con firma collettiva, vincolano l' azienda verso terzi;
- d) approva i conti preventivi e accorda i crediti nei limiti delle sue competenze;
- e) propone alle autorità superiori gli impegni sorpassanti le sue competenze;
- f) propone i progetti di convenzione circa la costruzione di impianti e le partecipazioni;
- g) approva i contratti di acquisto e di vendita dell' energia, in quanto non delegati ad altri organi;
- h) delibera sul rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio, all' intenzione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio;
- i) sottopone al Consiglio di Stato per l' approvazione le convenzioni sulla delimitazione delle zone.

b) Il comitato: composizione

Art. 10 Il comitato si compone di cinque membri scelti dal consiglio di amministrazione nel suo seno ed eletti alla maggioranza qualificata di 2/3.

Ne fanno parte di diritto il presidente e il vice-presidente.

La designazione avviene al momento della composizione del consiglio.

Esso sta in carica tre anni, e si rinnova per 1/3 ogni anno. I suoi membri sono sempre rieleggibili.

È presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione.

Sedute

Art. 11 Il comitato si riunisce quando è convocato dal presidente, o quando uno dei suoi membri o il direttore ne domandano la convocazione.

Competenze

Art. 12 Il comitato sorveglia la gestione dell' azienda e preavvisa al consiglio gli oggetti sottoposti al suo giudizio.

Esso decide sulle questioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono valide se prese alla presenza di almeno tre membri: esso decide a maggioranza dei presenti.

c) La direzione: competenze

Art. 13 La direzione gestisce gli affari correnti dell' azienda, e provvede al suo sviluppo. Essa rappresenta l' azienda e istruisce le pratiche di competenza del comitato e del consiglio, formulando il suo preavviso.

La direzione eseguisce le decisioni degli organi superiori.

d) L' Ufficio di revisione: composizione e nomina

Art. 14 L' ufficio di revisione, composto di tre membri e un supplente, è nominato dal Gran Consiglio per un periodo di tre anni.

Esso si rinnova per 1/3 ogni anno e i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Competenze

Art. 15 L' ufficio di revisione verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di queste con le decisioni degli organi dell' azienda, il conto perdite e profitti e il bilancio.

Esso presenta annualmente il suo rapporto al Consiglio di Stato per il Gran Consiglio.

I membri dell' ufficio hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell' azienda.

Emolumenti

Art. 16 Gli emolumenti e indennità spettanti ai membri del consiglio, del comitato e dell' ufficio di revisione, sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Conti

Art. 17 L' esercizio dell' azienda si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi il conto di esercizio dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione e sottoposto all' ufficio di revisione.

Entro sei mesi il conto di esercizio dovrà essere sottoposto al Gran Consiglio.

Bilancio

Art. 18 Il bilancio deve essere compilato conformemente al Codice svizzero delle obbligazioni (artt. 662-670 CO).

Dall' utile netto risultante dopo deduzione delle spese, sarà prelevato il 5% da assegnare al fondo di riserva generale, riservato l' art. 671, cpv. 2 CO.

Per compensare le perdite di valore degli impianti a seguito di usura e deterioramento tecnico, il consiglio di amministrazione costituirà riserve da fissare di volta in volta.

Il consiglio di amministrazione dovrà pure costituire riserve destinate a coprire le perdite di anni sfavorevoli.

Destinazione dell' utile

Art. 19¹⁵⁾ L' utile rimanente dell' azienda, risultante dopo l' applicazione dell' articolo 18, è devoluto allo Stato.

Entrata in vigore

Art. 20 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore. ¹⁶⁾

Pubblicata nel BU **58**, 145.

Note:

- 1) Nota marginale modificata dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105.
- 2) Art. modificato dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105.
- 3) Nota marginale modificata dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105.
- 4) Art. modificato dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105; introdotto dalla L 15.12.1981 - BU 82, 13.
- 5) Art. introdotto dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105.
- 6) Nota marginale modificata dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105.
- 7) Art. modificato dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105.
- 8) Art. introdotto dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105.
- 9) Art. introdotto dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105.
- 10) Cpv. modificato dalla L 19.10.1987; in vigore dal 1°.1.1986 - BU 87, 324; precedente modifica: BU 69, 69.
- 11) Cpv. modificato dalla L 19.10.1987; in vigore dal 1°.1.1986 - BU 87, 324.
- 12) Cpv. modificato dalla L 19.10.1987; in vigore dal 1°.1.1986 - BU 87, 324.
- 13) Art. modificato dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105.
- 14) Art. modificato dalla L 25.10.1988; in vigore dal 9.12.1988 - BU 88, 347.
- 15) Art. modificato dalla L 8.2.1994; in vigore dal 1°.4.1994 - BU 94, 105; precedente modifica: BU 69, 69.
- 16) Entrata in vigore: 1° settembre 1958 - BU 59, 145.